



COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE NR. 139

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: 2° prelevamento dal fondo di riserva (per euro 3.000,00) (artt. 166 e 176, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e conseguente modifica al PEG 2020-2022.

L'anno **duemilaventi** addì **venticinque** del mese di **novembre** alle ore 19.10 è riunita la Giunta Comunale, attraverso la piattaforma meet google accessibile attraverso la piattaforma g-suite in dotazione al Comune, come ammesso dal Decreto del Sindaco del 20 aprile 2020, prot. 3407, come misura di contrasto e contenimento della diffusione del Virus COVID – 19 prevista dall'art. 73, c. 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e con più recente Decreto della ViceSindaca prot.10631 del 05 novembre 2020.

Partecipano i signori

Franco Bazzoli, Sindaco, collegato dalla Sede Comunale, in Sella Giudicarie, Piazza Cesare Battisti n. 1;

Massimo Valenti e Luca Mussi, Assessori, presenti assieme al Sindaco nella sede comunale,

Susan Molinari, Assessore, collegata dall'esterno della sede comunale,

Non partecipa l'Assessore Valerio Bonazza.

Assiste e verbalizza il Segretario comunale Vincenzo Todaro, presente anch'esso assieme al Sindaco.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sindaco avendo già aperta la seduta e assumendone la presidenza, introduce la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: 2° prelevamento dal fondo di riserva (per euro 3.000,00) (artt. 166 e 176, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e conseguente modifica al PEG 2020-2022.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
Richiamata la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei Comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti locali e dei loro Enti ed organismi strutturali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli Enti locali trentini e i loro Enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo Decreto;

Premesso che la stessa L.P. 18/2015, all'art. 49, comma 2, individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali;

Rilevato che il comma 1, dell'art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che "in relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale";

Richiamato l'art. 166 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., che testualmente recita:

1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

2-quater. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2019 n. 60 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

Preso atto che nel bilancio il "Fondo di riserva" è stato iscritto per l'anno 2020 per la consistenza che segue:

- Spese correnti iscritte nel bilancio di previsione iniziale: euro 5.377.524,82;
- Fondo di riserva: euro 59.350,00 pari al 1,10367
- Di cui quota vincolata: euro 8.066,29 (0,15%) – 50% dell'importo minimo
- Quota non vincolata: euro 51.283,71

Vista la propria precedente deliberazione n. 134 dd. 06.11.2020 relativa al primo prelevamento dal fondo di riserva;

Rilevata ora la necessità di prelevare delle somme dal fondo di riserva ordinario dell'esercizio 2020 al fine di prevedere gli stanziamenti necessari sull'anno 2020 all'impegno delle spese per la regolarizzazione dell'ordinanza n. 49/2020 della Vice Sindaca;

Visto l'art. 176 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., che stabilisce che i prelevamenti al Fondo di riserva di cassa sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno;

Visto l'art. 199 della L.R. 03.05.2018 n. 2, il quale stabilisce che il Fondo di riserva è utilizzato nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie relative alla gestione corrente di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti e che i prelevamenti al Fondo di riserva sono di competenza dell'Organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno;

Ritenuto pertanto opportuno, stante quanto premesso ai paragrafi precedenti, provvedere all'integrazione le missioni, programmi e macroaggregati come da allegato prospetto mediante prelevamento dalla MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI, PROGRAMMA 1 – FONDO DI RISERVA del bilancio 2020, che presenta una disponibilità di competenza di euro 58.200,00 e mediante prelevamento dalla MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI, PROGRAMMA 1 – FONDO DI RISERVA DI CASSA del bilancio 2020, che presenta una disponibilità di cassa di euro 58.200,00;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2), del D.Lgs. 267/2000, non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione sulla presente deliberazione;

Dato atto che la presente proposta di modifica non altera il pareggio finanziario e vengono rispettati l'equilibrio economico-finanziario e di parte capitale di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 1 dd. 14.01.2020 ad oggetto "Introduzione di un P.E.G. (piano esecutivo di gestione) provvisorio, per l'esercizio finanziario 2020-2022 ai fini dell'art. 169 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e indirizzi di raccordo organizzativo." e la successiva delibera n. 6 dd. 30.01.2020 ad oggetto "Adozione del P.E.G. (piano esecutivo di gestione), per l'esercizio finanziario 2020-2022 ai fini dell'art. 169 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e indirizzi di raccordo organizzativo. (Integrazione e riforma del Piano esecutivo provvisorio adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 14 gennaio 2020)" e le successive deliberazioni di modifica del P.E.G. assunte dalla Giunta comunale e dalla delegata Responsabile del servizio finanziario con proprie determinazioni;

Ritenuto necessario provvedere con la presente deliberazione anche ad assegnare le risorse necessarie all'impegno delle spese oggetto del presente prelevamento;

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di permettere l'impegno delle spese in tempi brevi;

Visti:

- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico Enti locali) e s.m.;
- il Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale n. 65 dd. 30.12.2019;

Dato atto dei seguenti pareri della delegata nelle funzioni di Responsabile servizio finanziario da inserire nel presente provvedimento espressi ai sensi dell'art. 185 comma 1 e dell'art. 187 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2:

- parere favorevole sulla regolarità tecnica circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente,
- parere favorevole di regolarità contabile;

Vista L.R. 3 maggio 2018, n. 2, ed in particolare gli artt. 43, 53, 183, 184, e per gli aspetti contabili le disposizioni del Capo III

A voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. di prelevare dal fondo di riserva e dal fondo di riserva di cassa del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 per l'esercizio 2020 ai sensi dell'art. 166, comma 1 e 2 quater, e dell'art.

176 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la somma di euro 3.000,00 da stornarsi, sugli stanziamenti di competenza delle spese indicate nell'allegato prospetto A);

2. di dare atto che, per effetto del presente prelievo, la disponibilità residua del Fondo di riserva sull'esercizio 2020 ammonta ad euro 55.200,00 e del Fondo di riserva di cassa ad euro 55.200,00;
3. di dare atto che il prelievo di cui alla presente deliberazione consente il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione;
4. di stabilire che il presente atto modifica i corrispondenti stanziamenti del PEG 2020-2022;
5. di dichiarare la presente all'unanimità di voti favorevoli palesemente espressi per alzata di mano immediatamente eseguibile, essendo preordinata a assicurare il finanziamento di spese imminenti.
6. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: - opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta comunale e successive modificazioni; - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.11.1971 n. 1199; - ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni (ricorso alternativo col precedente).

Data lettura al presente verbale lo si approva e si sottoscrive

Al presente verbale viene allegato il prospetto A)

Al presente viene unito il parere di regolarità tecnico amministrativa e contabile.

Sottoscritto digitalmente il Sindaco Franco Bazzoli

Sottoscritto digitalmente il segretario Vincenzo Todaro

Ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo telematico del Comune per 10 giorni consecutivi.

Sottoscritto digitalmente

Il segretario comunale, Vincenzo Todaro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa.